

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— X LEGISLATURA —

N. 1660-A

## RELAZIONE DELLA 7<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,  
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE ZECCHINO)

Comunicata alla Presidenza il 22 marzo 1990

SUL

## DISEGNO DI LEGGE

Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università  
e sull'istituzione di nuove università

d'iniziativa del senatore BOMPIANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 MARZO 1989

---

ONOREVOLI SENATORI. - La questione universitaria in questa seconda metà del secolo è divenuta centrale in tutte le società industrializzate non solo per lo straordinario aumento degli utenti ma anche per la consapevolezza che lo sviluppo delle nazioni, come mai nel passato, dipende in grado elevatissimo dalla qualità delle prestazioni del sistema d'istruzione superiore e dalla capacità di quest'ultimo di adeguarsi continuamente alle esigenze dei tempi nuovi.

Su tale sfondo generale la questione universitaria nel nostro Paese, generatrice di ricorrenti tensioni, risulta negativamente connotata dal fatto che il sistema presenta al suo interno profonde disomogeneità qualitative e forte squilibrio per il diverso grado di sviluppo tra i vari settori disciplinari, per il radicamento più forte e più diffuso nel Centro-Nord rispetto al Sud e per la presenza di quel fenomeno patologico delle cosiddette «mega-università».

L'esigenza di razionalizzazione del sistema, dopo lungo dibattito e vari tentativi, portò all'approvazione, nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, dell'articolo 2 che introdusse e disciplinò il piano quadriennale di sviluppo dell'università, quale strumento volto ad assicurare l'«adeguamento delle strutture didattiche e scientifiche», l'individuazione dei «settori disciplinari da sviluppare e delle modalità per il loro incremento» ed il «riequilibrio fra le diverse sedi». Successivamente fu approvata la legge 14 agosto 1982, n. 590, con la quale si specificò che il piano quadriennale, normalmente attuabile con atti amministrativi, richiede invece lo strumento legislativo relativamente alla previsione di «istituzione di nuove università statali e di nuove facoltà e corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università statali già esistenti» (articolo 1).

La proposta del primo piano quadriennale relativo agli anni 1982-1986 fu presentata

nel febbraio 1985. Nel corso del dibattito emerse in entrambi i rami del Parlamento l'esigenza di modificare la procedura di adozione al fine di semplificare il procedimento e chiarire la responsabilità dei vari organi che partecipano ad esso. Nella discussione si rilevò anche la difficoltà di rispettare l'arco temporale di riferimento del piano, proprio per la macchinosità dell'iter di predisposizione, elaborazione ed approvazione per il quale occorrono, come fu rilevato, non meno di diciotto mesi.

Nel testo del parere espresso rispettivamente dal Senato della Repubblica e dalla Camera dei deputati il 31 ed il 28 maggio 1985 emerse l'opportunità di una revisione di tali procedure, tanto che particolarmente la 7ª Commissione del Senato unanimemente segnalò al Governo l'opportunità di assumere le opportune iniziative.

Quella prima proposta di piano, come è noto, non riuscì a pervenire all'approvazione.

Migliore fortuna è invece toccata alla proposta di piano 1986-1990, finalmente approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 12 maggio 1989.

Nella relazione di accompagnamento era ribadita l'esigenza e la volontà di riformare la procedura di elaborazione del piano e si giudicava inoltre necessaria una diversa disciplina delle modalità di nascita delle nuove università. In particolare quanto a quest'ultimo problema si prospettava una regolamentazione incentrata: 1) sulla delegificazione della procedura relativa, con l'attribuzione però alle Commissioni parlamentari competenti del potere di esprimere un parere vincolante; 2) sulla opportunità di promuovere la nascita di nuovi atenei attraverso un processo cosiddetto di «gemmazione» da altro ateneo, con la possibilità di conseguimento dell'autonomia soltanto al termine di un

periodo di sperimentazione giudicato positivamente.

La relazione citata recava in allegato uno schema di disegno di legge conforme a tali enunciazioni, alle quali risultava già ispirata la stessa proposta del piano 1986-1990.

In sede di discussione della proposta, ai fini del parere, la 7<sup>a</sup> Commissione del Senato rilevò subito l'anomalia di una proposta di piano conforme a criteri non ancora codificati ma solo enunciati in sede politica e, al fine di accelerare l'adozione formale di quest'ultimi, d'intesa con il Governo, decise: *a*) di invitare il suo Presidente, senatore Bompiani, a presentare a proprio nome un disegno di legge che recepisce il contenuto del già citato schema allegato alla proposta di piano, tenuto conto del maggior tempo a tal fine necessario al Governo per l'esigenza di attuare il preventivo concerto tra vari Ministeri; *b*) di inserire in tale disegno di legge una normativa per estendere l'applicazione della nuova disciplina anche al piano 1986-1990, consentendone così l'attuazione.

Il senatore Bompiani puntualmente aderì all'invito ed il disegno di legge a sua firma fu comunicato alla Presidenza il 29 marzo 1989. Il provvedimento dopo un lungo vaglio della 7<sup>a</sup> Commissione giunge ora, sensibilmente riveduto ed ampliato, all'esame dell'Assemblea.

Esso si compone di tre parti: una prima contenente le norme sulla programmazione universitaria (articoli da 1 a 7), una seconda contenente le norme per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990 (articoli da 8 a 19) ed una terza contenente le norme transitorie e finali (articoli da 20 a 25).

Scopo del piano (nel frattempo divenuto triennale ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 9 maggio 1989, n. 168) è «di favorire l'equilibrato sviluppo delle università ed un razionale assetto del sistema dell'istruzione universitaria» (articolo 1, comma 1).

La procedura di formazione inizia con la predisposizione da parte delle singole università di propri programmi. Per garantire una maggiore responsabilizzazione rispetto a tale adempimento (anche alla luce della

non positiva esperienza passata) si fa obbligo alle singole università di indicare «le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la (...) attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine» (articolo 1, comma 2). Tali programmi sono sottoposti al parere dei Comitati regionali di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n. 590, che nel termine perentorio di 30 giorni devono esprimere un parere finalizzato ad un coordinamento regionale. Acquisite tali proposte, nonché la relazione generale della Conferenza permanente dei rettori e le proposte delle regioni in tema di localizzazioni, un organo di consulenza del Ministro, il Comitato tecnico per la programmazione universitaria (disciplinato nell'articolo 2 al fine di renderne trasparenti i criteri di formazione), elabora uno schema, anche alla luce del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*), della legge 9 maggio 1989, n. 168.

Sulla base di tali documenti il Ministro infine, sentito il CUN, formula la proposta di piano che viene trasmessa al Parlamento, per il parere delle Commissioni competenti, e quindi approvata dal Consiglio dei ministri ed emanata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Per quanto concerne l'istituzione di nuove università se ne è già, di massima, illustrata in precedenza la nuova procedura. Occorre qui aggiungere che il giudizio sul funzionamento delle nuove strutture viene attribuito al piano successivo a quello che ne prevede l'istituzione (articolo 3, comma 10). Il giudizio, se definitivo, provoca il riconoscimento dell'autonomia o la soppressione della nuova struttura; se interlocutorio, il rinvio di ogni valutazione al piano ancora successivo. Il riconoscimento dell'autonomia di nuove strutture necessita del parere conforme delle competenti Commissioni parlamentari (articolo 3, comma 10).

Per la gestione delle nuove strutture il consiglio di amministrazione dell'università gemmante è integrato, «qualora già non vi appartengano, dai rappresentanti della regione, della provincia, del comune e della

camera di commercio nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonchè dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico» (articolo 3, comma 5).

Le funzioni attribuite ai consigli di facoltà sono invece esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di prima fascia di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi uno è designato dal Ministro, due dal senato accademico dell'università e due sono eletti dai docenti di prima fascia delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute (articolo 3, comma 6). Tale comitato viene previsto anche per l'ipotesi di istituzione di nuove facoltà nell'ambito di università esistenti (articolo 3, comma 7).

L'attivazione di nuove strutture può essere disposta solo dopo un rigoroso accertamento della reale disponibilità delle risorse necessarie (articolo 5).

Per quanto concerne infine le università non statali autorizzate, l'articolo 7 sancisce il potere di attivazione, previa modifica statutaria, di nuovi corsi di studi nelle sedi già esistenti anche a prescindere dalle previsioni del piano. In tale ultima ipotesi nessun contributo statale sarà però concesso per il funzionamento dei nuovi corsi.

La seconda parte del testo in esame è, come si è detto, dedicata alle norme per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990. V'è così una norma (articolo 8, comma 1) che, in via generale, estende il nuovo procedimento per l'istituzione di nuove università al piano citato.

Poichè però esso prevede espressamente l'istituzione di alcune nuove università senza l'utilizzazione del nuovo procedimento cosiddetto di gemmazione, il testo in esame si è preoccupato di disciplinare singolarmente questi casi, quali eccezioni rispetto alla nuova normativa.

Va qui ricordato che una tale diversità di trattamento (prevista dal piano per il Politecnico di Bari, per la II università metropolitana di Napoli e per la statizzazione dell'istituto di magistero di Catania) si giustifica, come ampiamente chiarito nel

parere della 7<sup>a</sup> Commissione alla proposta di piano, per il fatto che in tali casi le nuove istituzioni si realizzano prevalentemente attraverso scorpori e fusioni di strutture didattiche e scientifiche collaudatissime, la qual cosa rende superflua ogni sperimentazione e relativo giudizio.

Per quanto specificamente concerne l'istituzione del II ateneo metropolitano di Napoli, che dei tre è il caso più complesso, occorre chiarire che il testo in esame non fa che riassumere puntualmente quanto previsto dal piano e completare due sue disposizioni. Ci si riferisce in particolare alla facoltà di medicina della nuova università che, secondo il piano, deve essere costituita con lo «scorporo di una delle due esistenti» nell'ateneo federiciano ed alla facoltà di scienze ambientali, sulle cui modalità di costituzione il piano tace.

Quanto alla prima questione lasciata insoluta dal piano, la Commissione ha ritenuto di individuare nella I facoltà di medicina dell'ateneo federiciano quella da scorporare ai fini dell'inserimento nella II università metropolitana. Ciò in virtù della formale indicazione del senato accademico dell'università federiciano e dell'unanime valutazione emersa in sede di audizione del rettore e dei presidi delle due facoltà mediche della stessa università, del rettore dell'Istituto navale e dell'assessore alla cultura della regione Campania.

Per ciò che si riferisce poi alla facoltà di scienze ambientali la Commissione, colmando una lacuna del piano, ha ritenuto che la sua attivazione debba essere affidata ad un comitato composto secondo lo schema previsto dall'articolo 3, comma 6, precedentemente illustrato. Tenuto però conto che la nuova università si costituisce inizialmente grazie alla fusione dell'Istituto navale con strutture dell'ateneo federiciano, l'articolo 14 prevede che i due membri di competenza del senato accademico siano designati uno dal senato accademico dell'ateneo federiciano e l'altro dal senato accademico dell'Istituto navale, prima che quest'ultimo venga soppresso ai sensi dell'articolo 12, comma 3.

Per ciò che concerne invece la facoltà di giurisprudenza, va espressamente chiarito che il testo in esame nel prevedere (articolo 13) l'istituzione di un secondo corso di laurea nell'attuale facoltà federiciana e la sua successiva confluenza nel II ateneo metropolitano, ove sarà costituito in facoltà, non ha fatto altro che attuare puntualmente il disposto del piano: «facoltà di giurisprudenza (previo sdoppiamento dell'omologa facoltà dell'ateneo federiciano)».

In relazione alla II università metropolitana, il testo in esame infine contiene una norma (articolo 16) che disciplina la procedura per la localizzazione delle nuove strutture. In sede di discussione del parere sulla proposta di piano 1986-1990 era infatti emerso l'orientamento ad organizzare la nuova università campana su più poli e a localizzarla non necessariamente nel territorio del comune di Napoli (ciò spiega l'uso dell'attributo «metropolitano» riferito al nuovo ateneo). Con la norma citata si conferisce al Governo il relativo potere decisionale (deliberazione del Consiglio dei ministri e successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, come per tutte le localizzazioni previste dal piano approvato), da esercitarsi, in tempi stabiliti, sulla base delle proposte della nuova università, dell'università federiciana e degli enti locali.

Altre prescrizioni del piano 1986-1990 che, per essere attuate, richiedono un'espressa previsione legislativa - puntualmente contenuta nel testo proposto (articolo 19) - sono quelle relative all'istituzione di facoltà o corsi di laurea decentrati, ma non finalizzati al conseguimento dell'autonomia (come già ricordato la legge n. 590

del 1982 non consente infatti la costituzione di nuove facoltà o corsi di laurea in sedi diverse da quelle delle università già esistenti con procedura amministrativa).

L'ultima parte del testo proposto è dedicata alle norme transitorie e finali.

Per consentire la tempestiva approvazione del piano 1991-1993 l'articolo 20, in via transitoria, fissa un termine (sei mesi dall'entrata in vigore della legge) per la presentazione al Parlamento della relativa proposta ministeriale.

Particolarmente degna di nota infine è la norma dell'articolo 23 che riserva alle università del Mezzogiorno il 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo, per avviare concretamente quel processo di riequilibrio del sistema universitario troppo spesso soltanto enunciato. Se si considera che la riserva del 40 per cento della spesa pubblica in conto capitale avrebbe dovuto essere assicurata in via generale e stabilmente al Mezzogiorno sin dal bilancio del 1976 (è stato invece stimato che al Sud è affluito appena il 6 per cento degli investimenti statali) si comprende l'importanza di tale rinnovato impegno meridionalista in un settore strategico e trainante qual è quello dell'istruzione superiore.

In conclusione la 7<sup>a</sup> Commissione offre al vaglio dell'Assemblea il disegno di legge n. 1660 convinta che esso rappresenti, unitamente ad altri importanti provvedimenti già all'esame delle Commissioni di Camera e Senato, un tassello non secondario nella necessaria e complessa opera di ridefinizione del sistema universitario nazionale.

ZECCHINO, *relatore*

**PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

**sul disegno di legge**

(Estensore: GUIZZI)

3 maggio 1989

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si osserva peraltro che, mentre sarebbe opportuno evitare, al comma 2 dell'articolo 1 e al comma 1 dell'articolo 2, il riferimento diretto al parere delle Commissioni parlamentari competenti - in

quanto sarebbe preferibile riferirsi al parere del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, che lo esprimono secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti - appare utile precisare che il parere stesso non è meramente obbligatorio, ma ha carattere vincolante, e che in esso possono essere formulate proposte emendative al piano quadriennale.

**su emendamenti**

(Estensore: GUIZZI)

21 febbraio 1990

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole a

maggioranza, con il voto contrario dei Gruppi comunista e della Sinistra indipendente, nonchè, con specifico riguardo all'articolo 22, del presidente Murrura.

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul disegno di legge**

(Estensore: FERRARI-AGGRADI)

9 maggio 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria com-

petenza, esprime parere contrario, ai sensi dell'articolo 40, comma 5 del Regolamento, per mancata quantificazione degli oneri e assenza di copertura finanziaria.

**sul nuovo testo**

(Estensore: CORTESE)

12 dicembre 1989

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il nuovo testo trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole, per quanto di competenza, a condizione che l'articolo 25 sia così riformulato:

«1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università nel quinquennio 1990-1994 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800.000 milioni, di cui 900.000 milioni di parte corrente per 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500 per l'anno 1992, e 900.000 milioni in conto capitale per 50.000 milioni per il 1990, 130.000 milioni per il 1991 e 150.000 milioni per il 1992.

2. A decorrere dal 1993 la quota annua da destinare alle spese di parte corrente a carattere permanente è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tec-

nico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 18 è determinata rispettivamente in 24 miliardi ed in 13 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del Tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590», quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per il 1991, e 150.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Piano quadriennale per le università».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

**DISEGNO DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEL SENATORE BOMPIANI

**Norme sul piano quadriennale di sviluppo dell'università e sull'istituzione di nuove università**

Art. 1.

*(Piano quadriennale di sviluppo)***DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Norme sul piano triennale di sviluppo dell'università e per l'attuazione del piano quadriennale 1986-1990**

CAPO I

**NORME SULLA PROGRAMMAZIONE UNIVERSITARIA**

Art. 1.

*(Fini e procedimento di formazione del piano triennale di sviluppo)*

1. Il piano triennale di sviluppo dell'università, previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, ha lo scopo di favorire l'equilibrato sviluppo delle università e un razionale assetto del sistema dell'istruzione universitaria. Esso viene adottato con la procedura di cui ai commi 2, 3, 4 e 5.

2. Le università predispongono e trasmettono al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministero», almeno un anno prima della scadenza del piano, propri programmi di sviluppo riferiti al triennio successivo. I programmi devono indicare anche le risorse finanziarie, il personale e le strutture disponibili per la propria attuazione, nonché le richieste aggiuntive necessarie a tal fine. Tali programmi sono trasmessi dal Ministero ai Comitati regionali di coordinamento di cui all'articolo 3 della legge 14 agosto 1982, n.590, che esprimono, entro il termine perentorio di 30 giorni dalla richiesta, pareri e avanzano proposte al fine di realizzare un coordinamento su base regionale. La Conferenza permanente dei rettori

(Segue: Testo del proponente)

1. Il piano quadriennale di sviluppo dell'università è proposto dal Ministro della pubblica istruzione tenuto conto dei piani di sviluppo programmati da ciascun ateneo, sentito il Consiglio universitario nazionale.

2. Il piano è deliberato dal Consiglio dei Ministri, previo parere delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

formula, entro 30 giorni dalla richiesta del Ministero, una propria relazione generale riferita all'intero sistema universitario.

3. Il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, di cui all'articolo 2, sulla base dei programmi, delle proposte, dei pareri e della relazione generale di cui al comma 2, nonché delle osservazioni che pervengono dalle regioni in tema di localizzazione di nuovi insediamenti, tenuto conto del rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n.168, elabora, almeno sei mesi prima della scadenza del precedente piano, proposte per il nuovo piano, che contemplino anche la previsione delle risorse necessarie ed i criteri generali per la loro ripartizione.

4. Il piano, formulato dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato «Ministro», sulla base delle proposte del Comitato tecnico per la programmazione universitaria, e sentito il Consiglio universitario nazionale (CUN), è trasmesso, almeno tre mesi prima della scadenza del precedente piano, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, per l'assegnazione alle Commissioni permanenti competenti in materia, che esprimono il proprio parere nei termini previsti dai rispettivi Regolamenti.

5. Il piano è approvato dal Consiglio dei ministri ed emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

## Art. 2.

*(Comitato tecnico  
per la programmazione universitaria)*

1. È istituito, presso il Ministero, il Comitato tecnico per la programmazione universitaria, composto dal vicepresidente del CUN, dal direttore dell'Istituto di studi sulla ricerca e documentazione del CNR, dal direttore del Dipartimento preposto alla

(Segue: *Testo del proponente*)

Art. 2.

*(Istituzione di nuove università)*

1. L'istituzione di nuove università statali è determinata nel piano. A tal fine, è necessario che sulle relative indicazioni vi sia il parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari.

2. La procedura per l'istituzione delle nuove università statali, previste nel piano, si attua attraverso la istituzione presso una università statale, già esistente, di facoltà, corsi di laurea e scuole decentrate e a tal fine indicati nello stesso piano.

3. Il piano determina il fabbisogno finanziario e i contingenti di personale docente e non docente e di ricercatori occorrenti per l'avvio graduale delle nuove istituzioni. I relativi stanziamenti, iscritti nello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione, e i posti di organico, nell'ambito delle complessive dotazioni organiche, sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, all'università statale cui fanno capo le nuove istituzioni.

4. L'università, alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova istituzione, adotta tutti i conseguenti provvedimenti, restando riservati al consiglio di amministrazione i compiti attribuiti al comitato tecnico e al consiglio di facoltà, cui fanno capo la facoltà, i corsi di laurea e le scuole di nuova istituzione, e quelli attribuiti al comitato ordinatore.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

programmazione e al coordinamento generale del Ministero e da quattro esperti di alta qualificazione nominati dal Ministro. A questi ultimi si applicano le disposizioni dell'articolo 13, comma 5, della legge 9 maggio 1989, n. 168.

2. Il funzionamento del Comitato è disciplinato con regolamento ministeriale emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 3.

*(Istituzione di nuove università e di nuove facoltà)*

1. Il piano prevede l'istituzione di nuove università statali e ne indica le facoltà e i corsi di laurea.

2. L'istituzione delle nuove università statali previste nel piano si attua attraverso l'attivazione, nell'ambito di una università statale già esistente, delle strutture di cui al comma 1, decentrate nella nuova sede.

3. Il piano indica il fabbisogno finanziario, le forme di copertura, acquisite anche mediante apposite convenzioni con enti e privati, nonchè i contingenti di personale docente, ricercatore e non docente occorrenti per l'istituzione delle nuove strutture. I relativi stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero e i posti di organico sono assegnati, con vincolo di destinazione, con decreto del Ministro, all'università statale cui fanno capo le nuove strutture.

4. L'università alla quale è affidato il compito di avviare il graduale funzionamento della nuova struttura decentrata adotta tutti i conseguenti provvedimenti.

(Segue: Testo del proponente)

5. Nel caso di istituzione di una facoltà diversa da quelle che compongono l'università statale, il senato accademico designa tre professori di ruolo di prima fascia di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà, ai quali affidare i compiti spettanti al comitato ordinatore.

6. Per i posti rientranti nel contingente assegnato alla nuova istituzione, le deliberazioni concernenti le chiamate di professori universitari e le attribuzioni del consiglio di facoltà per lo svolgimento dei concorsi a ricercatore universitario sono adottate da un'apposita commissione. La predetta commissione è composta dal preside della facoltà o dal presidente del comitato, nell'ipotesi di cui al comma 5, e da quattro professori ordinari di ruolo e fuori ruolo di discipline comprese nel raggruppamento cui attiene il posto, di cui due designati dalla facoltà o dal comitato e due eletti dai professori ordinari, di ruolo e fuori ruolo, delle corrispondenti discipline delle università statali. I predetti membri durano in carica sino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Allorchè risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno cinque professori di prima fascia che siano titolari di insegnamenti previsti nei piani di studio della nuova facoltà, questa esercita autonomamente i compiti attribuiti ai consigli di facoltà ed il preside viene a far parte del senato accademico.

8. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

5. Per l'esercizio delle attribuzioni relative alla nuova struttura, il consiglio di amministrazione dell'università di cui al comma 4 è integrato, qualora già non vi appartengano, dai rappresentanti della regione, della provincia, del comune e della camera di commercio nel cui territorio ha sede la nuova struttura decentrata, nonché dell'eventuale promotore, se consorzio pubblico o società a prevalente capitale pubblico.

6. Nel caso di istituzione di una facoltà decentrata, ai sensi del comma 2, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate dal consiglio della facoltà corrispondente della stessa università. Nel caso di attivazione di una nuova facoltà decentrata diversa da quelle che compongono l'università, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà relativamente alla nuova struttura sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di ruolo di prima fascia di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà. Di essi uno è designato dal Ministro, due sono designati dal senato accademico dell'università e due sono eletti dai docenti ordinari di prima fascia delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

7. Le disposizioni del comma 6 si applicano anche per l'istituzione di nuove facoltà previste dal piano nella stessa o in altra sede di università esistenti.

8. Allorchè risultino assegnati alla facoltà di nuova istituzione almeno tre professori di prima fascia, si costituisce il consiglio di facoltà.

9. La sede di servizio, per il personale docente e non docente e per i ricercatori facenti parte dei contingenti assegnati alla

(Segue: *Testo del proponente*)

nuova istituzione, è quella in cui la stessa è ubicata.

9. Allorchè la nuova istituzione raggiunga per ciascun corso di laurea, quanto a numero di studenti iscritti, di personale docente e non docente e di ricercatori, i parametri a tal fine indicati nel piano per ciascun corso di laurea, con decreto del Ministro della pubblica istruzione, adottato sentito il Consiglio universitario nazionale, viene costituita in nuova università statale. Se la nuova istituzione si avvicina al predetto limite senza raggiungerlo, può essere ugualmente costituita in nuova università, se ciò sia rispondente agli obiettivi del piano per assicurare uno sviluppo più equilibrato delle istituzioni universitarie.

10. Il decreto del Ministro della pubblica istruzione, che istituisce la nuova università statale, detta le norme per definire i rapporti tra la nuova università e quella di origine. Entro sei mesi dall'emanazione del predetto decreto, i competenti organi della nuova università adottano lo statuto.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

nuova struttura, è a tutti gli effetti quella in cui la stessa è ubicata.

10. Il piano successivo a quello che ha previsto l'istituzione o la prosecuzione dell'attività della struttura decentrata stabilisce, con le medesime procedure prescritte dall'articolo 1, la sua costituzione in università autonoma, la sua soppressione, la graduale disattivazione o la prosecuzione della sua attività. Per la costituzione in università autonoma è necessario il conforme parere delle competenti Commissioni parlamentari, espresso in sede di esame del piano secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 4.

**Soppresso.**

Art. 4.

(*Soppressione di strutture decentrate*)

1. Dopo l'approvazione del piano che ne preveda la soppressione, la struttura decentrata non può effettuare immatricolazioni. Essa è soppressa non appena non vi risultino studenti iscritti, e comunque al termine della durata legale del corso di studi degli studenti che vi risultino iscritti alla data di approvazione del piano predetto. Qualora nell'università che ha avviato la struttura da sopprimere esista un uguale corso di studi, gli studenti iscritti nella struttura da sopprimere hanno diritto ad esservi trasferiti, anche in soprannumero, con pieno riconoscimento degli studi effettuati.

2. Al personale tecnico e amministrativo che presta servizio nella struttura decentrata da sopprimere si applicano le procedure per l'attuazione del principio di mobilità previste dal decreto del Presidente del

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, fatto salvo comunque il diritto al trasferimento, anche in soprannumero, nell'università che ha attivato la sede decentrata. Il personale tecnico e amministrativo che risulti ancora in servizio presso la sede decentrata alla data di soppressione della sede stessa è soggetto a mobilità d'ufficio, anche verso amministrazioni diverse, secondo la normativa vigente.

3. Il personale docente e i ricercatori assumono la sede di servizio presso l'università che ha attivato la struttura soppressa. Il senato accademico, sentiti l'interessato e i competenti consigli di facoltà, delibera in ordine all'assegnazione dei professori universitari e dei ricercatori e alle relative titolarità. Nel caso di titolarità diverse da quella di appartenenza, il Ministro, sentito l'interessato, adotterà i conseguenti provvedimenti su parere conforme del CUN.

Art. 5.

*(Attivazione delle strutture  
previste dal piano)*

1. Ai fini dell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti dal piano, ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e 7, le università presentano al Ministro proposte corredate da una relazione tecnica, nella quale sono indicate le risorse finanziarie, di personale e di attrezzature disponibili per assicurarne il funzionamento. Il Ministro accerta la disponibilità delle risorse e, acquisito il parere del CUN, autorizza l'attivazione, che decorre dall'anno accademico successivo a quello nel quale sono presentate le proposte di attivazione.

Art. 6.

*(Attuazione del piano)*

1. Una quota parte, non superiore al 25 per cento, degli stanziamenti di parte

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

corrente destinati all'attuazione del piano è riservata all'incremento delle dotazioni organiche dei ricercatori e del personale tecnico e amministrativo da assegnare per le nuove istituzioni. L'incremento è attuato in relazione alla predetta disponibilità con decreto del Ministro, adottato di concerto con il Ministro del tesoro.

2. Una quota parte dei predetti stanziamenti non superiore al 2 per cento per il 1990, e all'1 per cento per gli anni successivi, è destinata, con decreto del Ministro, alle spese necessarie per la elaborazione del piano, la sua valutazione e la successiva verifica dell'attuazione.

Art. 7.

*(Università non statali)*

1. L'autorizzazione a rilasciare titoli di studio universitari aventi valore legale è conferita a istituzioni, promosse o gestite da enti e da privati, con decreto del Ministro, secondo le espresse indicazioni contenute nel piano.

2. Le università non statali, in possesso dell'autorizzazione di cui al comma 1, possono attivare, con modifica statutaria, anche prescindendo dalle previsioni del piano, nuovi corsi di studi al cui termine sia previsto il rilascio di titoli aventi valore legale, quando i corsi vengano istituiti nelle sedi delle predette università. Nuovi corsi possono essere istituiti in altre sedi solo se espressamente previsti dal piano.

3. Ferme restando le disposizioni per l'assegnazione alle università non statali dei contributi dello Stato in relazione alle strutture didattiche e scientifiche attivate alla data di entrata in vigore della presente legge, nel caso di attivazione di nuove strutture i contributi sono erogati tenendo conto esclusivamente di quelle la cui istituzione è prevista nel piano.

(Segue: Testo del proponente)

Art. 3.

(Norma finale)

1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche al piano di sviluppo quadriennale 1986-1990 nella parte in cui prevede nuovi insediamenti quali strutture decentrate di università statali esistenti, ritenendosi a tal fine valido il parere espresso dalle competenti Commissioni parlamentari sul predetto piano.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

CAPO II

NORME PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO  
QUADRIENNALE DI SVILUPPO  
DELL'UNIVERSITÀ 1986-1990

Art. 8.

(Attuazione del piano quadriennale  
1986-1990)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 5 e 7 si applicano anche al piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 111 del 15 maggio 1989.

2. Le università possono indicare, con delibera del senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto concerne le risorse necessarie, le priorità nell'attivazione delle strutture e dei corsi previsti nel piano di cui al comma 1.

3. Per la costituzione delle facoltà con corsi attivati alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 del presente articolo e previste dal piano predetto quali strutture decentrate da altre università si applicano, nel caso in cui alle stesse non siano assegnati almeno tre professori di prima fascia, le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 3.

4. In attuazione del piano quadriennale 1986-1990, a decorrere dall'anno accademico 1990-1991, sono istituiti il Politecnico di Bari, la facoltà di magistero presso l'università di Catania e la II università di Napoli, con le modalità di cui agli articoli da 9 a 17.

Art. 9.

(Istituzione del Politecnico di Bari)

1. È istituito il Politecnico di Bari. Esso è compreso fra le università statali previste

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Le facoltà di ingegneria e di architettura dell'università di Bari sono trasferite, con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali, al Politecnico di Bari a decorrere dall'anno accademico 1991-1992. Il Politecnico subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'università di Bari relativi al funzionamento delle due facoltà in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1991-1992.

3. Il decano del corpo accademico della facoltà di ingegneria cura gli atti preliminari all'avvio del Politecnico e attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.

#### Art. 10.

*(Statizzazione dell'Istituto universitario di magistero di Catania).*

1. È istituita presso l'università di Catania la facoltà di magistero. L'Istituto universitario di magistero pareggiato di Catania, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 1951, n. 1160, è soppresso a decorrere dall'anno accademico 1990-1991.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge su proposta del Ministro, sono dettate le norme per disciplinare:

a) il passaggio dei docenti, dei ricercatori e degli assistenti del ruolo ad esaurimento e l'inquadramento in ruolo nell'università di Catania del personale tecnico e amministrativo di ruolo in servizio presso l'Istituto alla data di pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 8, comma 1, della presente legge, nonchè il passaggio, a domanda, dei docenti di ruolo presso altre facoltà dell'università di Catania che, alla

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

stessa data, abbiano svolto attività didattica nel predetto Istituto in qualità di incaricati o supplenti ai sensi degli articoli 113 e 114 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni;

b) le modalità per il passaggio in proprietà o comunque in uso dei beni mobili ed immobili, delle strutture e delle attrezzature dello stesso Istituto;

c) la successione dell'università nei rapporti giuridici facenti capo ad esso.

Art. 11.

*(Istituzione della II università di Napoli)*

1. È istituita, nell'area metropolitana di Napoli, la II università. Essa è compresa fra quelle previste dall'articolo 1, secondo comma, n. 1), del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n.1592, e successive modificazioni e integrazioni, e si compone delle seguenti facoltà:

a) scienze nautiche, con il corso di laurea in scienze nautiche;

b) economia e commercio, con i corsi di laurea in economia marittima, in commercio internazionale e in economia aziendale;

c) giurisprudenza, con il corso di laurea in giurisprudenza;

d) scienze ambientali, con il corso di laurea in scienze ambientali;

e) medicina e chirurgia, con i corsi di laurea in medicina e chirurgia e in odontoiatria.

Art. 12.

*(Trasferimento alla II università di Napoli di facoltà e di corsi di laurea dell'Istituto universitario navale di Napoli e sua soppressione - Attivazione del corso di laurea in economia aziendale)*

1. Sono trasferiti alla II università di Napoli, con le relative dotazioni organiche,

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

didattiche, scientifiche e strumentali, le facoltà e i corsi di laurea seguenti, esistenti presso l'Istituto universitario navale di Napoli:

- a) facoltà di scienze nautiche;
- b) corsi di laurea in economia marittima e dei trasporti, in commercio internazionale e mercati valutari della facoltà di economia dei trasporti e del commercio internazionale.

2. A decorrere dall'anno accademico 1990-1991 è attivato il corso di laurea in economia aziendale nell'ambito della facoltà di economia e commercio.

3. A decorrere dalla stessa data l'Istituto universitario navale è soppresso ed il suo patrimonio mobile ed immobile è devoluto alla II università di Napoli, che subentra nella titolarità di tutti i rapporti giuridici facenti capo all'Istituto, ivi compresi quelli relativi al funzionamento della facoltà e dei corsi di cui al comma 1.

4. Tutto il personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'Istituto universitario navale di Napoli, ivi compreso il personale con qualifica dirigenziale, è trasferito con il relativo posto di organico alla II università di Napoli.

#### Art. 13.

*(Facoltà di giurisprudenza  
della II università di Napoli)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1990-1991 è attivato presso la facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico II» di Napoli un secondo corso di laurea in giurisprudenza che, al termine del quarto anno accademico successivo alla sua attivazione, confluisce nella II università di Napoli e si costituisce in facoltà.

2. In sede di prima applicazione della presente legge, i posti di professore assegnati alla II università di Napoli per le esigenze della nuova facoltà di giurispru-

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

denza sono utilizzati dalla facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico II» per la copertura degli insegnamenti previsti nel secondo corso di laurea fino alla costituzione della nuova facoltà. Tale copertura si attua, in via prioritaria, mediante opzione dei professori del primo corso di laurea.

3. Con la costituzione della facoltà di giurisprudenza della II università di Napoli, i professori utilizzati per il secondo corso di laurea sono trasferiti alla II università. La stessa disposizione si applica ai ricercatori, nonchè al personale tecnico e amministrativo in servizio presso le strutture didattiche e scientifiche facenti capo al secondo corso di laurea.

4. L'iscrizione degli studenti ai due corsi di laurea della facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico II» è regolata secondo criteri di ripartizione deliberati, su proposta della facoltà, dal senato accademico.

#### Art. 14.

##### *(Facoltà di scienze ambientali della II università di Napoli)*

1. A decorrere dall'anno accademico 1990-1991, è istituita, presso la II università di Napoli, la facoltà di scienze ambientali con il corso di laurea in scienze ambientali. Nella fase di attivazione, le attribuzioni spettanti al consiglio di facoltà sono esercitate da un comitato composto da cinque professori di prima fascia di discipline previste nei piani di studio della nuova facoltà, di cui uno è designato dal Ministro, uno dal senato accademico dell'università «Federico II», uno dal senato accademico dell'Istituto universitario navale e due sono eletti dai docenti ordinari di prima fascia delle corrispondenti discipline delle università statali o legalmente riconosciute. I membri del comitato durano in carica fino alla costituzione della nuova facoltà e comunque per non più di un triennio.

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 15.

*(Facoltà di medicina e chirurgia  
della II università di Napoli)*

1. La facoltà di medicina e chirurgia della II università di Napoli è istituita mediante trasferimento della I facoltà di medicina e chirurgia dell'università «Federico II», con le relative dotazioni organiche, scientifiche, didattiche e strumentali.

2. La II università di Napoli subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo all'università «Federico II» relativi al funzionamento della I facoltà di medicina e chirurgia in atto alla data di inizio dell'anno accademico 1990-1991. Fino all'apprestamento delle strutture da adibire a Policlinico della facoltà di medicina e chirurgia della II università di Napoli, quest'ultima funzionerà nelle strutture attualmente utilizzate dalla I facoltà di medicina e chirurgia dell'università «Federico II». Con apposita convenzione le due università disciplinano i reciproci rapporti in ordine alla gestione delle strutture utilizzate congiuntamente dalle due facoltà.

Art. 16.

*(Piano di localizzazione  
per la II università di Napoli)*

1. Al fine di realizzare gli insediamenti della II università nell'area metropolitana di Napoli, il Ministro, sulla base delle proposte di tale università, dell'università «Federico II» e degli enti locali, sentita la Regione, presenta, entro 60 giorni dalla costituzione del nuovo ateneo, al Consiglio dei ministri, che delibera nei successivi 30 giorni, un piano di localizzazione sul territorio per i corsi di laurea previsti per la II università. Il piano è emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 17.

*(Organi della II università di Napoli)*

1. Il decano del corpo accademico della II università di Napoli attiva le procedure per la elezione degli organi di governo.

2. Alle sedute del senato accademico in cui si dibattano questioni attinenti alla facoltà di giurisprudenza partecipa, con voto consultivo, il preside della facoltà di giurisprudenza dell'università «Federico II».

Art. 18.

*(Aumento delle dotazioni organiche)*

1. Per l'attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990 il Ministro è autorizzato a ripartire e ad assegnare alle università, per le esigenze di funzionamento delle nuove istituzioni, un contingente di posti di personale tecnico e amministrativo e di ricercatore, rispettivamente non superiore a mille e a cinquecento unità. I predetti posti sono recati in aumento alle dotazioni organiche complessive di cui alla tabella B allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, e all'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il numero dei posti di cui al comma 1, da ripartire tenuto anche conto delle richieste delle singole università, è determinato nel rispetto dell'apposita quota dello stanziamento di parte corrente di bilancio prevista dal comma 1 dell'articolo 6.

3. Per il funzionamento del Politecnico di Bari l'organico del Quadro G della tabella IX allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, come sostituito dalla tabella A allegata alla legge 29 gennaio 1986, n. 23, è incrementato di un posto di dirigente superiore e di un posto di primo dirigente.

4. Le procedure per la copertura dei posti di personale di cui ai commi 1 e 3

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

potranno essere esperite prima della data di attivazione delle nuove istituzioni.

Art. 19.

*(Corsi di laurea decentrati)*

1. In attuazione del piano quadriennale di sviluppo dell'università 1986-1990, è autorizzata l'attivazione dei seguenti corsi di laurea o facoltà decentrati delle università a fianco di ciascuno indicate:

- a) corso di laurea in ingegneria gestionale a Vicenza (Padova);
- b) corso di laurea in ingegneria dei materiali a Terni (Perugia);
- c) corso di laurea in economia e commercio a Latina (Roma «La Sapienza»);
- d) facoltà di medicina veterinaria a Teramo (Chieti);
- e) facoltà di ingegneria con il corso di laurea in difesa del suolo e programmazione del territorio a Taranto (Politecnico di Bari).

CAPO III

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 20.

*(Disposizioni sul piano 1991-1993 e sul primo rapporto sullo stato della istruzione universitaria)*

1. Ai fini della adozione del piano triennale di sviluppo dell'università 1991-1993, il piano è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il primo rapporto sullo stato dell'istruzione universitaria previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge 9 maggio 1989, n. 168, è presentato al Parlamento entro il 31 dicembre 1992.

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 21.

*(Attuazione del riordinamento  
della facoltà di ingegneria)*

1. In prima applicazione della presente legge, il decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1989, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 186, del 10 agosto 1989, recante modificazione all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea della facoltà di ingegneria (tabella XXIX), può essere attuato, ai sensi dell'articolo 3 dello stesso decreto, anche in deroga alle previsioni specifiche del piano quadriennale di sviluppo 1986-1990, ivi compreso il completamento dei bienni già attuati, senza incidere sulle risorse destinate all'attuazione del piano.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, l'ordinamento didattico dei corsi di laurea della facoltà di ingegneria di cui al decreto del Presidente della Repubblica citato al comma 1 sarà modificato in relazione alle norme sulla programmazione universitaria contenute nella presente legge.

Art. 22.

*(Fondo di incentivazione per il personale  
in servizio presso il Ministero)*

1. Al fine di incentivare le attività di promozione, programmazione e coordinamento in campo nazionale ed internazionale delle iniziative concernenti la ricerca scientifica e tecnologica e l'istruzione universitaria e per la migliore efficienza dei servizi, è iscritto nello stato di previsione del Ministero, a decorrere dall'anno finanziario 1990, un fondo pari a lire 3.630 milioni per l'attribuzione al personale in servizio presso il Ministero stesso di uno speciale compenso collegato con la professionalità e produttività dei servizi.

2. I criteri, le misure e le modalità di corresponsione agli aventi diritto del com-

(Segue: Testo del proponente)

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

penso di cui al comma 1, per il personale appartenente alle qualifiche funzionali, sono definiti in sede di contrattazione decentrata nazionale ai sensi della legge 29 marzo 1983, n. 93. Tali criteri devono tener conto dell'assiduità e del rendimento del personale e devono consentire la valutazione della produttività anche individuale sulla base di appositi parametri parimenti concordati.

3. Una quota pari al 10 per cento del fondo di cui al comma 1 è riservata al personale con qualifiche dirigenziali e direttive del ruolo ad esaurimento. Entro tale percentuale, la misura spettante alle singole qualifiche è stabilita dal Ministro, d'intesa con il Ministro per la funzione pubblica, con i decreti di esecuzione degli accordi di cui al comma 2, tenuto conto dei criteri definiti in tali accordi.

4. L'erogazione dello speciale compenso è estesa al personale di altre amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, in servizio con provvedimento formale presso il Ministero.

5. Il compenso di cui al comma 1 non è cumulabile con altri trattamenti che non abbiano carattere di generalità per gli impiegati dello Stato.

6. Le spese derivanti dal presente articolo sono comprese fra quelle di parte corrente di cui all'articolo 25, comma 1.

#### Art. 23.

*(Università del Mezzogiorno)*

1. Al fine di assicurare un equilibrato sviluppo del sistema universitario, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge del 9 maggio 1989, n. 168, una quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie complessive destinate ai piani di sviluppo delle università, è riservata alle università che hanno sede nelle aree del Mezzogiorno di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del

(Segue: Testo del proponente)

2. Sono abrogate tutte le disposizioni in materia di piani quadriennali di sviluppo dell'università e di istituzione di nuove università in contrasto con la presente legge.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 24.

(Norma abrogativa)

1. Sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 25.

(Norma finanziaria)

1. Per l'attuazione dei piani di sviluppo dell'università nel quinquennio 1990-1994 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800.000 milioni, di cui 900.000 milioni di parte corrente e 900.000 milioni di parte in conto capitale.

2. La spesa è determinata, per la parte corrente, in lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500 milioni per l'anno 1992, e per la parte in conto capitale in lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per l'anno 1991 e 150.000 milioni per l'anno 1992. A decorrere dal 1993 la quota annua da destinare alle spese di parte corrente a carattere permanente è determinata dalla legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, come modificato dall'articolo 5 della legge 23 agosto 1988, n. 362.

3. In prima applicazione della presente legge la quota da destinare all'incremento delle dotazioni organiche di personale tecnico e amministrativo e di ricercatori di cui all'articolo 18 è determinata rispettivamente in lire 24 miliardi ed in lire 13 miliardi.

4. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, si provvede:

a) quanto a lire 48.500 milioni per l'anno 1990, 128.500 milioni per l'anno 1991 e 148.500 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello

(Segue: *Testo del proponente*)

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1990, all'uopo utilizzando l'accantonamento: «Istituzione di nuove università statali in applicazione della legge 14 agosto 1982, n. 590»;

b) quanto a lire 50.000 milioni per l'anno 1990, 130.000 milioni per l'anno 1991 e 150.000 milioni per l'anno 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento: «Piano quadriennale per le università».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.